

Codice A1502B

D.D. 6 maggio 2024, n. 204

Legge regionale 24 novembre 2023, n. 32, art. 51. Attivazione "Fondo per sostegno al reddito di lavoratrici e lavoratori in disagio economico senza ammortizzatori". Impegno di spesa di Euro 800.000,00 sul cap. 168753/2024 a favore di Finpiemonte S.p.A. Approvazione schema di contratto per l'affidamento a Finpiemonte S.p.A. delle attività di gestione del Fondo (CIG B17F25067C). Impegno di spesa di Euro 41.286,00...



ATTO DD 204/A1500A/2024

DEL 06/05/2024

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A1500A - ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO**

OGGETTO: Legge regionale 24 novembre 2023, n. 32, art. 51. Attivazione “Fondo per sostegno al reddito di lavoratrici e lavoratori in disagio economico senza ammortizzatori”. Impegno di spesa di Euro 800.000,00 sul cap. 168753/2024 a favore di Finpiemonte S.p.A. Approvazione schema di contratto per l'affidamento a Finpiemonte S.p.A. delle attività di gestione del Fondo (CIG B17F25067C). Impegno di spesa di Euro 41.286,00 (IVA inclusa) sul cap. 137060 del bilancio di previsione finanziario 2024-2026, per la copertura degli oneri di gestione relativi all'annualità 2024.

Visti:

- la legge regionale 24 novembre 2023, n. 32 disciplina il “Sistema integrato delle politiche e dei servizi per l'orientamento permanente, la formazione professionale e il lavoro”;
- in particolare, l'art. 51 della predetta legge regionale che prevede, al comma 1, la facoltà per la Giunta regionale di destinare risorse per il sostegno al reddito a favore di lavoratori interessati da una involontaria interruzione, definitiva o temporanea, del lavoro e che si trovano in situazione economica pari o inferiore alla soglia minima stabilita dalla Giunta regionale;

Premesso che :

la Giunta regionale - ritenendo opportuno sostenere i lavoratori interessati dalle procedure concorsuali legati a situazioni debitorie e di insolvenza per i quali non è sempre possibile attivare gli ammortizzatori sociali, che si trovano in condizione di disagio economico derivante non solo dalla mancata fruizione di un ammortizzatore sociale ma dal protrarsi dei mancati pagamenti delle mensilità stipendiali - con deliberazione n. 4 - 8385 del 04.04.2024 ha approvato il contenuto di una Misura denominata "Fondo per il sostegno al reddito di lavoratrici e lavoratori in disagio economico senza ammortizzatori”;

con la medesima deliberazione la Giunta:

- ha assegnato alla Misura una dotazione finanziaria iniziale di Euro 800.000,00;
- ha demandato alla Direzione regionale Istruzione, Formazione e Lavoro la predisposizione degli atti e dei provvedimenti necessari per l'attuazione della predetta deliberazione, compreso

l'individuazione di un soggetto terzo per gestire la Misura;

con deliberazione n. 5 – 8486 del 23.04.2024 la Giunta regionale ha parzialmente modificato la D.G.R. n. 4 – 8385 del 04.04.2024 e la scheda tecnica allegata relativamente alla “Tipologia ed entità dell’agevolazione”.

Al fine di attuare quanto disposto dalla Giunta regionale con la citata D.G.R. n. 4-8385 del 04.04.2024 e con la scheda tecnica approvata, di cui è parte integrante, così come parzialmente modificata dalla D.G.R. n. 5 – 8486 del 23.04.2024, la Direzione regionale Istruzione, Formazione e Lavoro individua Finpiemonte, quale soggetto terzo per la gestione della Misura “Fondo per il sostegno al reddito di lavoratrici e lavoratori in disagio economico senza ammortizzatori” dato atto che Finpiemonte S.p.A., organismo partecipato dalla Regione Piemonte operante in regime di in house providing strumentale:

- persegue esclusivamente finalità di pubblico interesse e, nel quadro della politica di programmazione regionale, grazie ad una consolidata conoscenza del tessuto economico-sociale regionale, svolge attività strumentali alle funzioni della Regione per il sostegno, lo sviluppo, l’ammodernamento e il finanziamento di iniziative economiche nell’ambito del territorio regionale;
- può fornire un servizio organico ed immediato, dispone di strumenti di controllo e garanzia quali l’applicazione delle norme sulla trasparenza, pubblicità e anticorruzione previste dalla L. n. 241/1990 e s.m.i. e dal D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. nonché un sistema di contabilità analitica;
- ha una esperienza pluriennale nella gestione di procedimenti amministrativi e una comprovata competenza nella gestione di procedure pubbliche di acquisto di beni e servizi, ivi comprese quelle relative alla gestione del personale previste all’art. 19 del D.Lgs. n. 175 del 19.08.2016 “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”, nonché una struttura organizzativa di consolidata esperienza e capacità tecnica maturate nella gestione di misure analoghe a quella in oggetto e con particolare riferimento alla erogazione di agevolazioni quali contributi a fondo perduto e abbuoni di interesse;
- ha esperienza sulla gestione di sostegno alle lavoratrici e ai lavoratori in quanto le è già stata affidata: la Misura denominata “Fondo per lavoratrici e lavoratori in disagio economico senza ammortizzatori” nell’anno 2020, di cui alla D.G.R. n. 6 – 2130 del 23.10.2020 e dei successivi provvedimenti attuativi e nell’anno 2021 una seconda Misura denominata “Interventi per contrastare gli effetti da Covid-19 in favore di lavoratori in disagio economico senza ammortizzatori”, di cui alla la D.G.R. n. 3 – 3813 del 24.09.2021 e successivi provvedimenti attuativi.

Visti:

- la legge regionale del 26.07.2007, n. 17 e successive modifiche con la quale si è proceduto alla riorganizzazione societaria dell’istituto Finanziario Regionale Piemontese (istituito con legge regionale del 26.01.1976, n. 8) ed è stata assunta la nuova denominazione di Finpiemonte S.p.A., società a capitale interamente pubblico ed a prevalente partecipazione regionale che (secondo lo schema dell’in house providing) esercita funzioni e svolge attività strumentali alle competenze della Regione;
- l’art. 2, comma 2, lettera a), della Legge regionale 26 luglio 2007, n. 17, che prevede la possibilità per le strutture regionali di avvalersi di Finpiemonte S.p.A. per la gestione dei procedimenti di concessione ed erogazione alle imprese di incentivi, agevolazioni ed altri benefici comunque denominati;
- la delibera ANAC n. 143 del 27 febbraio 2019 che iscrive Regione Piemonte. nell’elenco relativo alle amministrazioni aggiudicatrici e agli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società "in house";

- la D.G.R. n. 21-2976 del 12.03.2021 “Modifica alla D.G.R. n. 2-6001 del 1 dicembre 2017. “Linee guida relative al controllo analogo sugli Organismi operanti in regime di “in house providing” per la Regione Piemonte” che ha approvato le nuove Linee guida relative al controllo analogo sugli Organismi operanti in regime di in house providing per la Regione Piemonte modificando e sostituendo la precedente disciplina di cui all’allegato alla citata D.G.R. n. 2-6001 del 1 dicembre 2017;
- la D.G.R. n. 27 - 5128 del 27 maggio 2022 con la quale è stata approvata la “Convenzione Quadro per gli affidamenti diretti a Finpiemonte S.p.A.”, sottoscritta in data 14 luglio 2022;
- la D.G.R. n. 33-5720 del 30.09.2022 con la quale è stato approvato lo Schema di Contratto tipo per gli affidamenti a Finpiemonte S.p.A..

Posto che, in base all’art. 7, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023, è possibile procedere all’aggiudicazione diretta di un servizio ad una società in house, nel rispetto dei principi previsti dagli artt. 1, 2 e 3 del medesimo decreto;

rilevato di dover procedere, al fine di attestare il rispetto dei principi di cui agli artt. 1, 2, 3 del D.Lgs. n. 36/2023 sopra richiamato:

- a. alla valutazione sulla congruità economica dell’offerta avuto riguardo all’oggetto e al valore della prestazione;
- b. a motivare il mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche.

Ritenuto che:

- con riferimento al punto a., la congruità viene valutata rispetto ai massimali di cui alla vigente normativa regionale;
- con riferimento al punto b., la scelta di avvalersi dei servizi in house di Finpiemonte S.p.A. è giustificata dal fatto che l’opzione di mercato determinerebbe una maggiore onerosità per gli uffici regionali nella collaborazione con un soggetto privo del patrimonio di relazioni istituzionali e conoscenze finanziarie ed amministrative possedute Finpiemonte S.p.A.;
- relativamente al beneficio in termini di efficienza, economicità e qualità del servizio offerto si evidenziano le considerazioni già espresse nei punti precedenti relativamente:
 - a. alla consolidata e profonda conoscenza dell’organizzazione regionale, delle sue procedure, degli strumenti e delle strategie;
 - b. al perseguimento esclusivamente di finalità di pubblico interesse e, grazie a una consolidata conoscenza del tessuto economico-sociale regionale, allo svolgimento di attività strumentali alle funzioni della Regione;
 - c. alla disponibilità di adeguati strumenti di controllo e garanzia.

Ritenuto pertanto di procedere all’affidamento a Finpiemonte S.p.A. della gestione della Misura “Fondo per il sostegno al reddito di lavoratrici e lavoratori in disagio economico senza ammortizzatori”, in conformità alla “Convenzione Quadro per gli affidamenti diretti a Finpiemonte S.p.A.” approvata con la D.G.R. n. 27-5128 del 27.05.2022, sottoscritta in data 14.07.2022, nonché alla D.G.R. n. 21-2976 del 12.03.2021 “Modifica alla D.G.R. n. 2-6001 del 1 dicembre 2017. Linee guida relative al controllo analogo sugli Organismi operanti in regime di “in house providing” per la Regione Piemonte”.

Posto che:

- con la D.G.R. n. 2 - 6472 del 16.02.2018, la Giunta regionale ha approvato una metodologia

comune di comparazione dei costi/corrispettivi preordinata alla valutazione di congruità a cui devono attenersi le direzioni regionali affidanti negli affidamenti in regime di “in house providing” in favore di Finpiemonte S.p.A, integrata dalla D.G.R. n. 21-6536 del 20.02.2023;

- con la determinazione dirigenziale n. 43 del 27.02.2018 è stato adottato il documento contenente la definizione dei parametri di confronto per la valutazione della congruità dell’offerta economica relativa agli affidamenti a Finpiemonte S.p.A., integrata dalla determinazione dirigenziale n. 80/A1000A/2023 del 24 febbraio 2023, rettificata dalla D.D. 91/A1000A/2023.

Considerato che:

- l’art. 23 comma 5 del con D.Lgs. n. 36/2023 stabilisce che gli obblighi di trasmissione alla Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP) delle informazioni necessarie allo svolgimento delle fasi dell’intero ciclo vita dei contratti si applicano anche agli affidamenti alle società in house;
- con Delibera n. 261 del 20 giugno 2023, sempre in ottemperanza a quanto previsto dal succitato art. 23 comma 5, ANAC ha individuato le informazioni che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti sono tenuti a trasmettere alla BDNCP attraverso le piattaforme telematiche di cui all’art. 25 del medesimo decreto;
- l’ANAC ha pubblicato sul proprio Portale un elenco di FAQ relative alla digitalizzazione dei contratti pubblici, tra le altre ha chiarito al punto D.7. la necessità dell’acquisizione del codice CIG anche per gli affidamenti in house ai fini dell’identificazione univoca della procedura di affidamento;
- come da indicazioni pervenute via mail dal Settore Trasparenza e Anticorruzione in data 12 marzo 2024, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 23 comma 5 del D.Lgs. n. 36/2023 e per il rilascio del CIG, è stata utilizzata la piattaforma telematica Sintel;
- al fine di ottemperare al citato art. 23 comma 5 del D.Lgs 36/2023, in data 24.04.2024 è stata attivata la procedura per l’affidamento in house a Finpiemonte S.p.A. (codice identificativo procedura n. 182847644), tramite la piattaforma Sintel;
- Finpiemonte ha presentato in data 30.04.2024, attraverso la suddetta piattaforma Sintel, un’offerta di servizio per la realizzazione delle attività connesse alla gestione della Misura “Fondo per sostegno al reddito di lavoratrici e lavoratori in disagio economico senza ammortizzatori”, integrata in data 02.05.2024;
- ai sensi della D.G.R. n. 2 - 6472 del 16.02.2018 e s.i. e della D.D. n. 43 del 27.02.2018 e s.i. è stata effettuata, con esito positivo, la valutazione della congruità della citata offerta compresa la successiva integrazione che si approva, con il presente provvedimento;
- il codice identificativo di gara (CIG) acquisito tramite la piattaforma SINTEL è: B17F25067C;

dato atto che, ai sensi della delibera ANAC n. 610 del 19 dicembre 2023, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 12 gennaio 2024 (GU Serie Generale n. 9, anno 165), la stazione appaltante, tenuto conto dell’importo del presente affidamento, è esente dal versamento del contributo all’Autorità Nazionale Anticorruzione (art. 1, commi 65 e 67, della L. 266/2005);

con la presente determinazione si procede altresì:

- ad approvare lo schema di contratto (Allegato 1. alla presente determinazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale) tra Regione Piemonte e Finpiemonte, per l’affidamento delle attività di gestione della Misura “Fondo per il sostegno al reddito di lavoratrici e lavoratori in disagio economico senza ammortizzatori”;
- a impegnare l’importo di Euro 800.000,00 sul cap. 168753/2023 del bilancio di previsione finanziario 2024-2026, a favore di Finpiemonte S.p.A. per la dotazione finanziaria della predetta Misura;

- a impegnare, a copertura degli oneri di gestione derivanti dal citato affidamento, la somma di Euro 41.286,00 a favore di Finpiemonte S.p.A. (cod. beneficiario 12613), sul bilancio di previsione finanziario 2024-2026, a valere sul cap. 137060 (Missione 15 – Programma 15.03 Sostegno all'occupazione):
 - anno 2024 Euro 41.286,00 (Euro 33.840,98 oltre IVA);
- la somma di Euro 4.617,71, per dare copertura agli oneri di gestione del predetto affidamento relativi all'annualità 2025, sarà impegnata sul cap. 137060 con successivo provvedimento a seguito della presentazione del consuntivo da parte di Finpiemonte S.p.A.;

Dato atto che la dotazione finanziaria per la predetta Misura sarà trasferita a Finpiemonte S.p.A. secondo le modalità previste all'art. 4 dello schema di contratto approvato con la presente determinazione (Allegato 1), di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

Verificato che il programma dei pagamenti conseguenti agli impegni di spesa da assumere è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica come previsto dall'art. 27 del Regolamento del 16 Luglio 2021 n. 9 "Regolamento regionale di contabilità della Giunta regionale";

verificata la compatibilità di cui all'art. 56, comma 6, del D.Lgs. n. 118/2011.

Si dà atto che sono rispettati gli obblighi in materia di trasparenza di cui al D.Lgs. 33/2013.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.

Tutto ciò premesso e considerato,

IL DIRETTORE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- la Legge n. 241/1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;
- il D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- la L.R. n. 23/2008 e s.m.i. "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";
- il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";
- il D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" come modificato dal D.Lgs. 97/2016;
- la legge regionale n. 14/2014 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione" e s.m.i.;
- la D.G.R. n. 38-6152 del 2 dicembre 2022 "Approvazione linee guida per le attività di ragioneria relative al controllo preventivo sui provvedimenti dirigenziali. Revoca allegati A, B, D della D.G.R. n. 12-5546 del 29 agosto 2017";
- il D.Lgs. n. 31 marzo 2023, n. 36, articoli 7 e 13 inerenti rispettivamente al regime speciale

degli affidamenti in house e ai principi comuni in materia di esclusione dall'ambito di applicazione del Codice degli appalti;

- il Regolamento 21.12.2023 n. 11/R "Modifiche al Regolamento regionale 16.07.2021 n. 9/R" (Regolamento regionale di contabilità della Giunta regionale);
- la D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024 "Disciplina del sistema dei controlli e specificazione dei controlli previsti in capo alla Regione Piemonte in qualità di Soggetto Attuatore nell'ambito dell'attuazione del PNRR. Revoca delle D.G.R. 17 ottobre 2016 n. 1-4046 e 14 giugno 2021 n. 1-3361";
- la D.G.R. n. 4-8114 del 31.01.2024 "Approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2024-2026 e della tabella di assegnazione dei pesi degli obiettivi dei Direttori del ruolo della Giunta regionale per l'anno 2024";
- la legge regionale n. 9 del 26 marzo 2024 "Bilancio di previsione finanziario 2024-2026";
- la DGR n. 5-8361 del 27.03.2024 "Legge regionale 26 marzo 2024, n. 9 "Bilancio di previsione finanziario 2024-2026". Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2024-2026";

determina

Per le motivazioni di cui in premessa:

di individuare Finpiemonte S.p.A. quale soggetto gestore della Misura “Fondo per sostegno al reddito di lavoratrici e lavoratori in disagio economico senza ammortizzatori” per l’attuazione di quanto previsto dalla D.G.R. n. 4 – 8385 del 04.04.2024 e della relativa scheda tecnica, così come parzialmente modificata dalla D.G.R. n. 5 – 8486 del 23.04.2024, in coerenza con l’art. 51 della l.r. 32/2023;

di approvare l’offerta di servizio presentata da Finpiemonte S.p.A. in data 30.04.2024 come integrata in data 02.05.2024 attraverso la piattaforma di approvvigionamento virtuale Sintel ai sensi dell’art. 23, comma 5, del D.Lgs n. 36/2023 per la realizzazione delle attività connesse alla gestione e controllo della Misura sopra citata e incluse nello schema di contratto di cui al punto successivo per la durata indicata all’art. 5 dello schema di Contratto oggetto di approvazione del presente provvedimento, in coerenza con il sistema di tariffazione descritto dai provvedimenti in materia di congruità;

di approvare lo schema di contratto tra Regione Piemonte e Finpiemonte S.p.A., allegato alla presente determinazione al fine di costituirne parte integrante e sostanziale (Allegato A), per l’affidamento delle attività di gestione della Misura sopra citata da svolgere negli anni 2024-2025 per la durata indicata all’art. 5 dello schema di Contratto approvato con il presente atto;

di dare atto che, ai sensi della delibera ANAC n. 610 del 19 dicembre 2023, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 12 gennaio 2024 (GU Serie Generale n. 9, anno 165), la stazione appaltante, tenuto conto dell’importo del presente affidamento, è esente dal versamento del contributo all’Autorità Nazionale Anticorruzione (art. 1, commi 65 e 67, della L. 266/2005);

di impegnare l’importo di Euro 800.000,00 sul cap. 168753/2024 del bilancio di previsione finanziario 2024-2026, classe Finpiemonte “Trasferimento Fondi” per la dotazione finanziaria della predetta Misura – impegno di spesa delegato su capitolo della struttura amministrativa responsabile

A1502B – Politiche del Lavoro;

di impegnare, a copertura degli oneri di gestione derivanti dal citato affidamento per le attività già svolte/da svolgere, la somma di Euro 41.286,00 (Euro 33.840,98 oltre IVA) a favore di Finpiemonte S.p.A. (cod. beneficiario 12613), sul bilancio di previsione finanziario 2024-2026, a valere sul cap. 137060 (Missione 15 – Programma 15.03 Sostegno all'occupazione) – impegno di spesa delegato su capitolo della struttura amministrativa responsabile A1502B – Politiche del Lavoro:

- anno 2024: Euro 41.286,00 (Euro 33.840,98 oltre IVA);

la somma di Euro 4.617,71, per dare copertura agli oneri di gestione del predetto affidamento relativi all'annualità 2025, sarà impegnata sul cap. 137060 con successivo provvedimento a seguito della presentazione del consuntivo da parte di Finpiemonte S.p.A.;

di dare atto che:

- il presente provvedimento non comporta oneri impliciti per il bilancio regionale;
- le transazioni elementari dei suddetti impegni sono rappresentate nell'Appendice A "Elenco registrazioni contabili", parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- le transazioni relative al pagamento degli oneri di gestione sono escluse dall'obbligo di tracciabilità di cui alla Legge 136/2010 in quanto si tratta di operazioni commerciali riferite ad affidamenti in house.

Di demandare a Finpiemonte S.p.A: la realizzazione dell'Avviso pubblico alle lavoratrici e ai lavoratori, individuati dalla scheda tecnica allegata alla D.G.R. n. 4 - 8385 del 04.04.2024 così come parzialmente modificata dalla D.G.R. n. 5 – 8486 del 23.04.2024, che devono presentare domanda per accedere ai contributi ivi previsti dove saranno stabiliti anche i termini per la presentazione delle domande nonché tutti gli atti necessari per dare attuazione alla gestione del "Fondo per sostegno al reddito di lavoratrici e lavoratori in disagio economico senza ammortizzatori".

Contraente: Finpiemonte S.p.A. in qualità di soggetto gestore – C.F. 01947660013

Importo complessivo: 37.626,00 oltre IVA – Euro 45.903,71 IVA inclusa

Modalità di individuazione del contraente: Convenzione Quadro per gli affidamenti diretti a Finpiemonte S.p.A. di cui alla D.G.R. n. 27-5128 del 27 maggio 2022 - CIG: B17F25067C

Responsabile del procedimento: Dott. Arturo Faggio

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22 "Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte", nonché nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale dell'Ente ai sensi dell'art. 23, comma 1, lettera b), e dell'art. 37 del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i..

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni dalla suddetta data.

IL DIRETTORE (A1500A - ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO)

Firmato digitalmente da Arturo Faggio

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. schema_contratto_SOSTEGNO_REDDITO_DD.pdf

Allegato



¹ L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

	REGIONE PIEMONTE	
	CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO A FINPIEMONTE S.p.A.	
	DELLE ATTIVITA’ RELATIVE ALLA GESTIONE DELLA MISURA	
	“FONDO PER IL SOSTEGNO AL REDDITO DI LAVORATRICI E	
	LAVORATORI IN DISAGIO ECONOMICO SENZA	
	AMMORTIZZATORI” DI CUI ALLA D.G.R. N. 4-8385 DEL 04.04.2024	
	(IN ATTUAZIONE DELL’ART. 51 DELLA L.R. 32/2023)	
	PARZIALMENTE MODIFICATA DALLA D.G.R. N. 5 – 8486 DEL	
	23.04.2024 – (CIG B17F25067C).	
	Tra:	
	REGIONE PIEMONTE – Direzione regionale Istruzione, Formazione e	
	Lavoro, in persona del Direttore pro tempore _____,	
	domiciliato per l’incarico presso la Regione Piemonte, in Torino, Grattacielo	
	Piemonte Piazza Piemonte, 1, C.F. n. 80087670016 (nel seguito Regione)	
	e	
	FINPIEMONTE S.p.A. , soggetta a Direzione e Coordinamento della	
	Regione Piemonte, con sede in Torino, Galleria San Federico n. 54, capitale	
	sociale Euro _____ i.v., con codice fiscale e numero di iscrizione	
	al registro delle imprese di Torino 01947660013, in persona del Direttore	
	Generale _____, domiciliato per la carica in	
	Torino presso la sede sociale, a ciò facoltizzato per procura a rogito _____	

	_____, (nel seguito Finpiemonte).	
	Nel seguito ove congiuntamente anche “Parti”,	

PREMESSO CHE

a. con Legge regionale 26 luglio 2007 n. 17 portante la riorganizzazione di Finpiemonte, la Regione ha attribuito a Finpiemonte il ruolo di società finanziaria regionale a sostegno dello sviluppo, della ricerca e della competitività del territorio, svolgente attività strumentali alle funzioni della Regione, aventi carattere finanziario e di servizio, nonché degli altri enti costituenti o partecipanti;

b. in particolare l'art. 2, comma 2, lettera a) della sopra citata Legge regionale n. 17/2007 prevede la possibilità, per le strutture regionali, di avvalersi di Finpiemonte S.p.A. per la gestione dei procedimenti di concessione ed erogazione alle imprese di incentivi, agevolazioni ed altri benefici comunque denominati;

c. ai sensi dell'art. 2, comma 4 della predetta Legge regionale ed in attuazione della D.G.R. n. 27-5128 del 27 maggio 2022, la Regione e Finpiemonte in data 14.07.2022 hanno sottoscritto la "Convenzione Quadro per gli affidamenti diretti a Finpiemonte S.p.A." (nel seguito Convenzione Quadro) che deve intendersi parte integrante e sostanziale del presente contratto di affidamento e cui si fa rinvio per tutto quanto non esplicitamente richiamato nella presente convenzione

d. Finpiemonte, in virtù dei predetti atti:

- è una società a capitale interamente pubblico, a prevalente partecipazione regionale;

- opera esclusivamente a favore della Regione, e degli altri enti costituenti o partecipanti svolgendo attività strumentali degli stessi;

- è sottoposta a controllo analogo a quello esercitato sui servizi

regionali da parte della Regione, sia in forza dello Statuto sia in forza della

predetta Convenzione Quadro;

e. con D.G.R. n. 21-6536 del 20 febbraio 2023 - "D.G.R. 16.02.2018, n.

2-6472 “Approvazione metodologia per la valutazione della congruità

dell’offerta economica relativa agli affidamenti a Finpiemonte S.p.A. (art.

192, comma 2, D.Lgs. 50/2016 s.m.i.). - Integrazione" è stata integrata la

metodologia per la valutazione della congruità dell’offerta economica relativa

agli affidamenti a Finpiemonte S.p.A. di cui alla D.G.R. 16 febbraio 2018, n.

2-6472;

f. con le successive D.D. n. 80 A/1000/A del 24.02.2023 e n. 91

A/1000/A del 28.02.2023 la Direzione della Giunta Regionale ha adeguato il

valore monetario della tariffa media giornaliera da applicare a tutte le attività

svolte da Finpiemonte S.p.A. e connesse alla gestione e/o controllo delle

forme di sostegno riconducibili all’Assistenza rimborsabile e alle

Sovvenzioni.

g. l’articolo 51 della L.R. 24 novembre 2023, n. 32 “Sistema integrato

delle politiche e dei servizi per l’orientamento permanente, la formazione

professionale e il lavoro, prevede, al comma 1, la facoltà per la Giunta

regionale di destinare risorse per il sostegno al reddito a favore di lavoratori

interessati da una involontaria interruzione, definitiva o temporanea, del

lavoro e che si trovano in situazione economica pari o inferiore alla soglia

minima stabilita dalla Giunta regionale;

h. con la D.G.R. n. 4-8385 del 04.04.2024 è stata approvata la Misura

“Fondo per sostegno al reddito di lavoratrici e lavoratori in disagio

economico senza ammortizzatori” descritta nella scheda tecnica, di cui è parte

integrante;

i. con la D.G.R. n. 5 – 8486 del 23.04.2024 è stata parzialmente modificata la predetta deliberazione e la scheda tecnica relativamente alla “Tipologia ed entità dell’agevolazione”;

j. la Direzione regionale Istruzione, Formazione e Lavoro ha individuato Finpiemonte S.p.A., quale soggetto terzo per la gestione della Misura “Fondo per il sostegno al reddito di lavoratrici e lavoratori in disagio economico senza ammortizzatori” ed ha demandato alla società in house la realizzazione dell’Avviso pubblico alle lavoratrici e ai lavoratori, individuati nella scheda tecnica allegata alla sopra citata deliberazione, che devono presentare domanda per accedere ai contributi ivi previsti.

Le Parti con il presente contratto intendono definire il contenuto dell’affidamento regionale delle attività volte alla gestione della predetta Misura nel rispetto delle disposizioni contenute nella Convenzione Quadro.

Tutto ciò premesso, che forma parte integrante e sostanziale del presente contratto, le Parti

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1 – Oggetto

1. La Regione affida a Finpiemonte le attività di gestione della Misura denominata “Fondo per sostegno al reddito di lavoratrici e lavoratori in disagio economico senza ammortizzatori”, che dovranno essere espletate nel rispetto di quanto stabilito con la D.G.R. n. 4-8385 del 04.04.2024 parzialmente modificata dalla D.G.R. n. 5 – 8486 del 23.04.2024 richiamate in premessa, nonché delle disposizioni della Convenzione Quadro.

2. In particolare, la misura d’aiuto, prevede la concessione di un

contributo a fondo perduto una tantum a favore dei lavoratori/lavoratrici, presso società interessate da procedure concorsuali, che si trovano in situazione di disagio economico derivante dal mancato percepimento delle retribuzioni.

Art. 2 – Attività affidate a Finpiemonte

1. La Regione ai fini della realizzazione dell’oggetto del presente contratto, affida a Finpiemonte le seguenti attività:

a. supporto nella definizione della misura (preparazione avviso, definizione modulistica cartacea e telematica, raccordo con affidante);

b. attività propedeutica alla definizione dell’affidamento (contrattualistica, offerte economiche) e monitoraggio,

c. ricezione delle istanze, verifica dei criteri di ricevibilità/ammissibilità e preparazione del Comitato di Valutazione ed allineamenti anagrafici,

d. erogazione contributi,

e. attività finanziaria e contabile connessa alla gestione dei fondi pubblici trasferiti,

f. ricezione della documentazione, esame delle dichiarazioni di spesa (ed integrazioni) ed attività correlate,

g. attività connesse al recupero degli indebiti, attraverso il monitoraggio periodico degli obblighi di restituzione delle somme indebitamente percepite e conseguente segnalazione delle posizioni inadempienti agli uffici regionali per l’avvio della procedura di riscossione coattiva ai sensi del R.D.

14.04.1910 n. 639 mediante la società SORIS S.p.A. e denuncia per danno erariale alla Procura della Corte dei Conti ai sensi degli artt. 52 e seguenti del D.Lgs. 26.08.2016, n. 174 (Codice di giustizia contabile),

h. acquisizione e spedizione dei documenti e relativa gestione documentale,

i. servizio di informazione/assistenza attraverso canali telefonici e web di supporto ai beneficiari,

j. assistenza informativa riguardante l'andamento della misura o altre attività di supporto,

k. predisposizione della documentazione periodica prevista dalla Convenzione Quadro,

l. gestione informatica dei processi.

2. Ai sensi dell'art. 11 della Convenzione Quadro, la Regione affida a Finpiemonte i controlli di tipo documentale sul cento per cento delle rendicontazioni presentate dai beneficiari dei contributi, allo scopo di verificare l'esistenza delle condizioni di ammissibilità.

3. Ai sensi dell'art. 12 della Convenzione Quadro, Finpiemonte informa i beneficiari circa l'esito dei controlli effettuati e, con frequenza quadrimestrale, trasmette alla Direzione affidante una relazione sui controlli effettuati sulle operazioni finanziate e sull'esito degli stessi.

4. Ai sensi dell'art. 7 della Convenzione Quadro, Finpiemonte redige su base semestrale una relazione sull'andamento delle attività affidate, evidenziando eventuali criticità e comunicando le misure eventualmente già adottate o che intende adottare per rimuovere le situazioni critiche rilevate.

5. Ai sensi dell'art. 21, comma 6 della Convenzione Quadro, al termine della gestione dell'affidamento, Finpiemonte predispone la relativa rendicontazione finale e la trasmette alla struttura affidante.

Art. 3 – Attività svolte dalla Regione Piemonte – Controllo e vigilanza

1. Permangono in capo alla Regione, in linea generale, l'adozione degli atti su cui si basa la misura oggetto del presente affidamento, la definizione della dotazione finanziaria e l'attività di raccordo e coordinamento tra i diversi soggetti coinvolti nelle procedure attuative e in particolare le attività sotto elencate:

a) la definizione dell'Avviso pubblico e della modulistica, in raccordo e coordinamento con Finpiemonte.

2. La Regione svolge, inoltre, le funzioni e le attività di vigilanza e controllo previste dagli articoli 7, comma 7 e art. 23 della Convenzione Quadro; a tal fine Finpiemonte consente in ogni momento alla Regione – Direzione regionale Istruzione, Formazione e Lavoro l'ispezione e il controllo della documentazione relativa all'attività di gestione della Misura "Fondo per sostegno al reddito di lavoratrici e lavoratori in disagio economico senza ammortizzatori", fornendo informazioni, dati e documenti relativi all'attuazione degli interventi.

Art. 4 – Fondo – Risorse

a. La Regione, in applicazione di quanto stabilito con la D.G.R. n. 4-8385 del 04.04.2024 parzialmente modificata dalla D.G.R. n. 5 – 8486 del 23.04.2024 e della Determinazione dirigenziale che approva il presente contratto, trasferisce a Finpiemonte, su conto corrente bancario indicato da Finpiemonte stessa, nella misura di Euro 800.000,00, su specifica presentazione di un cronoprogramma delle erogazioni (beneficiari, entità di contributi e tempistiche di pagamento) stimato sulla base dei dati relativi alle domande/dichiarazioni di spesa pervenute.

b. Per quanto riguarda l'amministrazione, la gestione finanziaria dei

fondi e quant'altro non previsto nel presente contratto, si applicano le disposizioni della Convenzione Quadro.

c. Ai sensi degli artt. 19 e 21 della Convenzione Quadro, Finpiemonte si impegna a fornire semestralmente un documento di sintesi riguardante la situazione finanziaria della Misura di cui al precedente comma 1, indicandone in particolare la consistenza all'inizio ed al termine del semestre, le movimentazioni effettuate nel corso del medesimo periodo e gli interessi.

Art. 5 – Durata

1. Il presente contratto ha efficacia dal giorno della sottoscrizione e ha durata fino al 31.12.2025.

2. Le Parti possono concordare eventuali proroghe alla durata di cui al comma 1 che dovranno essere formalizzate mediante provvedimento dirigenziale, nel quale verrà stabilito il nuovo termine di scadenza, senza obbligo di modifica del presente contratto e mediante comunicazione a Finpiemonte del relativo provvedimento regionale adottato.

Art. 6 – Modalità di svolgimento dell'affidamento – Norma di Rinvio

1. Finpiemonte svolgerà le attività in oggetto in piena autonomia gestionale ed organizzativa, sulla base di quanto stabilito nella D.G.R. n. 4-8385 del 04.04.2024 parzialmente modificata dalla D.G.R. n. 5 – 8486 del 23.04.2024 e nel pieno rispetto della Convenzione Quadro di cui in premessa, assicurando il rispetto e la piena attuazione dei principi di semplificazione, correttezza e trasparenza amministrativa ivi contenuti, nonché il rispetto delle disposizioni sul procedimento amministrativo, tutela dei dati personali, documentazione amministrativa, correttezza finanziaria e contenimento dei costi.

2. La Direzione Regionale affidante si impegna a fornire a Finpiemonte gli orientamenti, le interpretazioni, le circolari elaborate attinenti le materie oggetto di affidamento.

Art. 7 – Costi delle attività - Corrispettivo

1. La Regione, per l'affidamento in oggetto, corrisponde a Finpiemonte un corrispettivo determinato sulla base della metodologia per la valutazione della congruità dell'offerta economica richiamata nell'art. 26 della Convenzione Quadro.

2. Preso atto dell'offerta di servizio e della successiva integrazione pervenute agli atti della Direzione regionale Istruzione, Formazione e Lavoro (tramite la piattaforma SINTEL rispettivamente in data 30.04.2024 e in data 02.05.2024), il corrispettivo è convenuto tra le Parti in Euro 37.626,00 oltre IVA per complessivi Euro 45.903,71, riconosciuto per le attività svolte e da svolgersi nel periodo 2024-2025, come dettagliato nel suddetto preventivo di spesa e successiva integrazione.

3. La copertura del corrispettivo è assicurata dalle risorse iscritte sul capitolo 137060 del Bilancio regionale, annualità 2024-2025, con applicazione della disciplina sulla scissione dei pagamenti (c.d. "split payment" - previsto dall'art. 1 del decreto-legge 24.04.2017, n. 50, convertito nella legge 21.06.2017, n. 96).

4. Finpiemonte presenterà annualmente dettagliato consuntivo dei costi e oneri effettivamente sostenuti per le attività oggetto del presente contratto.

5. Il pagamento verrà effettuato dalla Regione a Finpiemonte a seguito di emissione di regolare fattura, entro 60 giorni dalla data di ricevimento da parte della Regione Piemonte del documento stesso e sulla base della

rendicontazione periodica presentata ai sensi dell'articolo 21 della Convenzione Quadro.

6. Finpiemonte si impegna a segnalare tempestivamente alla Direzione regionale affidante la previsione di eventuali ulteriori attività non previste nell'ambito dell'offerta di servizio di cui al precedente comma 2 e/o di maggiore impegno su attività già previste da svolgersi con riferimento al presente affidamento, e determinate da una o più situazioni previste all'art. 8, comma 1, del presente contratto. In tali casi, la Direzione affidante valuterà tempestivamente l'opportunità e la necessità di un'eventuale autorizzazione delle ulteriori attività e del conseguente riconoscimento dei rispettivi costi, da attuarsi tramite apposita revisione del contratto in applicazione dell'art. 9 del presente affidamento.

Art. 8 – Modalità di revisione del contratto

1. Le parti potranno di comune accordo rivedere in tutto o in parte le clausole contrattuali qualora intervengano modificazioni della normativa, della Convenzione Quadro o al verificarsi di fatti straordinari o imprevedibili, estranei alla sfera di azione di Finpiemonte, che possano comportare un mutamento delle modalità di svolgimento delle attività in oggetto o delle condizioni di affidamento delle attività medesime.

2. Le modifiche e gli adeguamenti previsti nel presente articolo verranno formalizzati per iscritto e non comportano revoca dell'affidamento oggetto della presente convenzione né deroga alla durata di quest'ultimo.

3. Eventuali cambiamenti intervenuti dopo la stipula del presente contratto e che non modificano nella sostanza i contenuti dello stesso, potranno essere concordati tra le Parti mediante scambio di note scritte.

Art. 9 – Revoca dell’affidamento

1. L’affidamento in oggetto potrà essere revocato da parte della Regione per sopravvenute gravi e motivate esigenze di pubblico interesse, salvo il riconoscimento dei corrispettivi e dei costi sostenuti da Finpiemonte fino a quel momento nel caso in cui la revoca non sia resa necessaria da normativa sopravvenuta.

Art. 10 – Risoluzione del contratto

1. Fatta salva la revoca di cui al precedente articolo, il presente contratto si risolve qualora le parti abbiano commesso gravi, ripetute e rilevanti inadempienze rispetto agli impegni assunti nello stesso, avuto riguardo all’interesse dell’altra.

2. La Regione, qualora intenda avvalersi della clausola di risoluzione, contesta a Finpiemonte l’inadempienza riscontrata entro 30 (trenta) giorni, intimando alla stessa di rimuovere le cause di inadempimento entro un termine che verrà concordato tra le Parti. A seguito della predetta contestazione, Finpiemonte può presentare controdeduzioni entro i successivi 30 (trenta) giorni.

3. Qualora, a seguito della contestazione o dell’intimazione di cui sopra, Finpiemonte non elimini entro il termine convenuto le cause dell’inadempimento ovvero, qualora la Regione non ritenga accettabili e soddisfacenti i motivi addotti nelle controdeduzioni, può essere richiesta la risoluzione del contratto.

Art. 11 – Nomina a Responsabile esterno del trattamento dati

1. Lo svolgimento delle attività oggetto del presente Contratto comporta a carico di Finpiemonte attività di trattamento di dati personali, da effettuare

in osservanza del Regolamento U.E. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (nel seguito GDPR) e del D.lgs. 193/2006 e s.m.i.. Per tale ragione Finpiemonte ai fini dell'adempimento del presente contratto è nominata Responsabile esterno del trattamento, ai sensi degli artt. 28 e 29 del GDPR.

2. Finpiemonte, quale Responsabile esterno del trattamento è autorizzata a ricorrere a eventuali ulteriori responsabili del trattamento, fermo restando l'obbligo di comunicare preventivamente il nome del sub-responsabile (art. 28, par. 4 del GPRD).

3. Nel corso e per tutta la durata delle attività oggetto del presente contratto Finpiemonte e gli eventuali sub-responsabili da essa nominati devono osservare gli obblighi e istruzioni indicate nell'Allegato 1, quale parte integrante e sostanziale del presente contratto e che si accetta con la sottoscrizione del medesimo.

Art. 12 - Codice di comportamento e Piano Anticorruzione

1. Le parti dichiarano di conoscere ed accettare gli obblighi di condotta definiti dal Codice di comportamento dei dipendenti del ruolo della Giunta della Regione Piemonte, approvato con Deliberazione della Giunta regionale n. 1-1717 del 13.07.2015, che si richiama per farne parte integrante e sostanziale del presente contratto, anche se non materialmente allegato alla stessa.

2. Finpiemonte si attiene alle prescrizioni del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) della Regione Piemonte 2024-2026 in materia di conclusione contratti di lavoro ed attribuzione incarichi.

Art. 13 – Rinvio

1. Per tutto quanto non esplicitamente previsto nel presente contratto, si rinvia alle disposizioni della Convenzione Quadro.

Art. 14 – Registrazione in caso d’uso

1. Il presente contratto sarà registrato in caso d’uso e tutte le imposte e tasse derivanti, a norma delle vigenti leggi, saranno a carico di Finpiemonte.

2. Il presente contratto è soggetto a repertorizzazione presso il Settore regionale competente ed al pagamento dell’imposta di bollo ai sensi del D.P.R. n. 642 del 26.10.1972. L’imposta è a carico di Finpiemonte ed è dovuta nella misura e secondo le modalità previste dalla normativa di legge vigente. L’assolvimento dell’imposta di bollo per il presente contratto avviene attraverso il versamento mediante F24, utilizzando il codice tributo 1552, anno di riferimento 2024.

Art. 15 – Foro Competente

1. Per la soluzione di eventuali controversie è competente il Foro di Torino.

Letto, approvato e sottoscritto,

Regione Piemonte

Il Direttore pro-tempore della Direzione Istruzione, Formazione e Lavoro

Firmato digitalmente ai sensi dell’art. 24 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82

Finpiemonte

Il Direttore Generale

Firmato digitalmente ai sensi dell’art. 24 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82

ALLEGATO 1

Disciplina dei trattamenti effettuati da Finpiemonte S.p.A., quale Responsabile del trattamento dei dati personali, ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento U.E. 2016/679.

Nell'ambito del contratto per l'affidamento delle attività relative alla gestione della Misura denominata "Fondo per sostegno al reddito di lavoratrici e lavoratori in disagio economico senza ammortizzatori", di cui il presente documento è allegato quale parte integrante e sostanziale e perciò accettato con la sottoscrizione del contratto suddetto, FINPIEMONTE S.p.A. assume il ruolo di responsabile esterno del trattamento (nel seguito Responsabile), come previsto all'art. 5 della convenzione quadro per gli affidamenti diretti a FINPIEMONTE S.p.A., approvata con Deliberazione della Giunta Regionale n. 27-5128 del 27.05.2022.

Quale responsabile, FINPIEMONTE S.p.A. ottempera alle disposizioni del Regolamento UE 2016/679 (nel seguito GDPR), del D.lgs. 196/2003 (come modificato dal D.lgs. 101/2018), nonché agli obblighi e istruzioni di seguito indicati dal responsabile della Direzione regionale Istruzione, Formazione e Lavoro, quale delegato del titolare (Giunta regionale) ai sensi della D.G.R. n. 1-6847 del 18.5.2018.

1. DEFINIZIONI

Ai sensi dell'art. 4 del GDPR si intende:

- per «**Responsabile del trattamento**» la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del Titolare del trattamento;
- per «**Trattamento**» qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute

con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione;

- per «**Dato personale**»: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile (interessato); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale.

2. TRATTAMENTI DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 5 del GDPR, i dati personali devono essere:

- a. trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato, pertanto, sarà cura del Responsabile veicolare agli interessati l'informativa relativa al trattamento dei dati ai sensi dell'art. 13 del GDPR e assicurarsi e poter dimostrare che i relativi contenuti siano stati compresi;
- b. raccolti esclusivamente per le finalità esplicitate nel presente atto e trattati coerentemente con tali finalità; un ulteriore trattamento dei dati personali a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici non è considerato incompatibile con le finalità iniziali;

c. adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per

le quali sono trattati;

d. esatti e aggiornati; devono essere adottate tutte le misure ragionevoli per

cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità

per le quali sono trattati;

e. conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per

un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali

sono trattati in maniera da garantire un'adeguata sicurezza dei dati

personali, compresa la protezione, mediante misure tecniche e

organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla

perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali.

3. NATURA E FINALITÀ DEI TRATTAMENTI

I trattamenti dei dati personali a titolarità della Giunta regionale che il

Responsabile esterno è autorizzato ad effettuare sono i seguenti:

- raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, eventuale

aggiornamento.

I trattamenti dei dati personali sono finalizzati ad adempiere alla concessione

e all'erogazione dei contributi e ai necessari controlli di legge.

Ogni trattamento potrà essere effettuato solamente per le finalità di

adempimento a quanto previsto dal presente contratto e alle istruzioni ivi

contenute.

4. OGGETTO DEI TRATTAMENTI

Tipo di dati personali

I dati che possono essere oggetto di trattamento, coerentemente con quanto

previsto dai singoli avvisi pubblici, sono messi a disposizione dal Delegato

del Titolare o raccolti direttamente presso l'interessato; tali dati personali sono i seguenti:

- a. dati anagrafici (nome e cognome, luogo e data di nascita, luogo di residenza, codice fiscale ed estremi del documento di riconoscimento),
- b. eventuali dati relativi a condanne penali e reati.

Categorie di interessati

I soggetti interessati dal trattamento dei dati personali sono le persone fisiche che presentano le domande e le persone delegate alla presentazione delle domande di partecipazione alla Misura denominata "Fondo per sostegno al reddito di lavoratrici e lavoratori in disagio economico senza ammortizzatori" in nome e per conto dei soggetti beneficiari ammissibili.

Banche dati

- Gestionale dei Finanziamenti e di Protocollo (Finpiemonte S.p.A.).

5. DURATA DEI TRATTAMENTI

Ogni trattamento dei suddetti dati personali, da effettuarsi esclusivamente in conformità alle finalità sopra riportate, dovrà essere limitato al tempo necessario a dare esecuzione agli interventi di cui al presente contratto.

Al termine delle operazioni di trattamento affidate, nonché all'atto della cessazione per qualsiasi causa del trattamento da parte del Responsabile, quest'ultimo sarà tenuto a restituire al Delegato del Titolare i dati personali oggetto del trattamento oppure a provvedere alla loro integrale distruzione, salvo i casi in cui la conservazione dei dati sia richiesta da norme di legge od altri fini (contabili, fiscali, di conservazione delle attestazioni e dei certificati rilasciati in esito a percorsi formativi, ecc.), anche per consentire eventuali *audit* da organismi nazionali o regionali di controllo.

6. FUNZIONI E OBBLIGHI DEL RESPONSABILE ESTERNO

Ferma restando la scrupolosa applicazione delle disposizioni del GDPR e del D.lgs. 196/2003 (come modificato dal D.lgs. 101/2018), il Responsabile adotta le misure organizzative, tecniche, procedurali e logistiche sulla sicurezza nei trattamenti, con particolare riferimento a quanto specificato nell'art. 32 del GDPR.

Il Responsabile, tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche, deve assicurarsi che le misure di sicurezza predisposte e adottate siano adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, in particolare contro: a) distruzione, perdita, modifica, divulgazione non autorizzata o accesso, in modo accidentale o illegale, a dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati; b) trattamento dei dati non consentito o non conforme alle finalità delle operazioni di trattamento.

Di seguito si indicano le Misure ritenute adeguate a garantire la protezione dei dati ai sensi dell'art. 28 GDPR:

a) la capacità di assicurare su base permanente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento;

b) la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati personali in caso di incidente fisico o tecnico;

c) una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento.

Il Responsabile deve altresì:

	individuare, verificare e, se del caso, aggiornare i nominativi delle persone	
	fisiche incaricate a trattare i dati in relazione a ciascuna area di trattamento;	
	vigilare - anche secondo le prassi istituite e in accordo con il Delegato del	
	Titolare - che gli incaricati al trattamento dei dati personali del Responsabile	
	esterno si attengano alle procedure di volta in volta indicate specificatamente,	
	sia oralmente che per iscritto, in relazione ai diversi trattamenti;	
	assistere il Delegato del Titolare nel garantire il rispetto degli obblighi relativi	
	alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati nonché alla eventuale	
	consultazione preventiva all'Autorità di Controllo di cui agli artt. 35-36 del	
	GDPR;	
	se richiesto, assistere il Delegato del Titolare del trattamento con misure	
	tecniche e organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine	
	di soddisfare le eventuali richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato di	
	cui agli artt. 13 - 22 del GDPR;	
	se richiesto, assistere il Delegato del Titolare del trattamento nel garantire il	
	rispetto degli obblighi di cui agli artt. 32 - 36 del GDPR, tenendo conto della	
	natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del Responsabile	
	del trattamento;	
	comunicare ogni eventuale trasferimento di dati e informazioni all'estero,	
	anche per fini tecnici connessi ai servizi di providing e backup utilizzati	
	ordinariamente.	

7. OBBLIGO DI RISERVATEZZA

	Il Responsabile si impegna a osservare e fare osservare ai propri dipendenti,	
	incaricati e collaboratori, la riservatezza nei confronti di chiunque, per quanto	
	riguarda fatti, informazioni, dati e atti di cui vengano a conoscenza nella	

realizzazione delle attività previste dal presente contratto.

A tal fine, il Responsabile si impegna a non cedere, non consegnare, non copiare, non riprodurre, non comunicare, non divulgare, non rendere disponibili in qualsiasi modo o a qualsiasi titolo a terzi, le informazioni acquisite nella realizzazione degli interventi e/o nell'erogazione dei servizi, fermo restando quanto previsto relativamente ai sub-responsabili.

8. GARANZIE PRESTATE DAL RESPONSABILE ESTERNO

Il Responsabile si impegna a comunicare tempestivamente ogni mutamento sopravvenuto dei requisiti di idoneità per effettuare i trattamenti oggetto del presente contratto.

Il Responsabile garantisce che i dati saranno custoditi e controllati in modo da ridurre al minimo, mediante l'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di loro distruzione o perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità del presente del contratto.

Se tale garanzia è fornita anche per il tramite di fornitori di Servizi informatici di cui si avvale (hosting provider, prestatori di servizi Cloud ecc), il Responsabile si impegna a comunicare tempestivamente ogni mutamento di tali fornitori.

I dati oggetto del presente contratto dovranno essere trattati o comunque utilizzati dal Responsabile esclusivamente al fine di adempiere alle obbligazioni che gli derivano dalle disposizioni del contratto di servizi.

Conseguentemente, i dati non saranno:

1) utilizzati in proprio e comunque per finalità diverse da quelle indicate nel presente contratto;

2) oggetto di cessione o di concessione d'uso a terzi, totale o parziale, a qualsiasi titolo;

3) duplicati o riprodotti, in proprio, per finalità diverse da quelle dell'avviso pubblico e del presente atto.

9. REGISTRO DELLE ATTIVITÀ DI TRATTAMENTO

Il Responsabile si impegna, nei casi previsti dall'art. 30 par. 5 del GDPR, a redigere, conservare ed eventualmente esibire al Delegato del Titolare un registro di tutte le categorie di attività relative al trattamento svolte per suo conto, evidenziando:

a) il nome e i dati di contatto del Responsabile o dei Responsabili del trattamento, del Titolare del trattamento per conto del quale agisce il Responsabile del trattamento, del rappresentante del Titolare del trattamento o del Responsabile del trattamento e, ove applicabile, del Responsabile della protezione dei dati;

b) le categorie dei trattamenti effettuati per conto del Titolare del trattamento;

c) ove applicabile, i trasferimenti di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, compresa l'identificazione del paese terzo o dell'organizzazione internazionale e, per i trasferimenti di cui all'art. 49 par. 2, la documentazione delle garanzie adeguate;

d) ove possibile, una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche e organizzative di cui all'art. 32, par. 1 del GDPR.

10. SUB-RESPONSABILI. MANLEVA.

Con il presente provvedimento, il Delegato del Titolare conferisce autorizzazione scritta generale al Responsabile a poter ricorrere a eventuali ulteriori responsabili del trattamento, fermo restando l'obbligo di comunicare

preventivamente il nome del Sub-Responsabile (art. 28, par. 4 del RGPD).

Nel caso in cui il Responsabile faccia effettivo ricorso a Sub-Responsabili, egli si impegna a selezionare Sub-Responsabili tra soggetti che per esperienza, capacità e affidabilità forniscano garanzie sufficienti in merito a trattamenti effettuati in applicazione della normativa *pro tempore* vigente e che garantiscano la tutela dei diritti degli interessati.

Il Responsabile si impegna altresì a stipulare specifici contratti, o altri atti giuridici, con i Sub-Responsabili a mezzo dei quali il Responsabile descriva analiticamente i loro compiti e imponga a tali soggetti di rispettare i medesimi obblighi, con particolare riferimento alla disciplina sulla protezione dei dati personali.

Il Responsabile, nei confronti del Delegato del Titolare, mantiene la responsabilità degli adempimenti agli obblighi in materia di protezione dei dati personali dei Sub-Responsabili coinvolti e si impegna a manlevare e tenere indenne il Titolare da qualsiasi danno, pretesa, risarcimento, e/o sanzione che possa derivare al Delegato del Titolare dalla mancata osservanza di tali obblighi e più in generale dalla violazione della normativa sulla tutela dei dati personali.

Il Responsabile informa il Delegato del Titolare di eventuali modifiche previste riguardanti l'aggiunta o la sostituzione di altri responsabili del trattamento; il Delegato del Titolare del trattamento può opporsi a tali modifiche.

11. OBBLIGHI DI COLLABORAZIONE

Il Responsabile mette a disposizione del Delegato del Titolare tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al

presente contratto e della normativa vigente, consentendo e contribuendo alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzate dal Titolare o da un altro soggetto da questi incaricato.

A tale scopo il Responsabile riconosce al Delegato del Titolare e agli incaricati dal medesimo, il diritto di accedere ai locali di sua pertinenza ove hanno svolgimento le operazioni di trattamento o dove sono custoditi dati o documentazione relativa al presente contratto.

In ogni caso il Delegato del Titolare si impegna per sé e per i terzi incaricati da quest'ultimo, ad utilizzare le informazioni raccolte durante le operazioni di verifica solo per le finalità di cui sopra. Il Responsabile sarà, inoltre, tenuto a comunicare tempestivamente al Delegato del Titolare istanze degli interessati, contestazioni, ispezioni o richieste dell'Autorità di Controllo e dalle Autorità Giudiziarie, ed ogni altra notizia rilevante in relazione al trattamento dei dati personali.

REGISTRAZIONI CONTABILI DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**ATTO DD 204/A1500A/2024 DEL 06/05/2024**

Impegno N.: 2024/17634

Descrizione: LEGGE REGIONALE 24 NOVEMBRE 2023, N. 32, ART. 51. ATTIVAZIONE "FONDO PER SOSTEGNO AL REDDITO DI LAVORATRICI E LAVORATORI IN DISAGIO ECONOMICO SENZA AMMORTIZZATORI". IMPEGNO DI SPESA DI EURO 800.000,00 SUL CAP. 168753/2024 A FAVORE DI FINPIEMONTE S.P.A. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO PER L'AFFIDAMENTO A FINPIEMONTE S.P.A. DELLE ATTIVITÀ DI GESTIONE DEL FONDO (CIG B17F25067C)

Importo (€): 41.286,00

Cap.: 137060 / 2024 - CORRISPETTIVI A FINPIEMONTE PER LA GESTIONE DI FONDI CHE PROMUOVONO: SOSTEGNO ALL'IMPRENDITORIA, AL LAVORO AUTONOMO, ALLE START UP INNOVATIVE, ALLE AGENZIE FORMATIVE E LA REALIZZAZIONE DI SERVIZI (L.R. 34/2008, L.R. 19/2014, L.R. 12/2004, L.R. 23/2004, L.R. 9/2015, L. 215/1992 E L.R. 28/2007)

Macro-aggregato: Cod. 1030000 - Acquisto di beni e servizi

CIG: B17F25067C

Soggetto: Cod. 12613

PdC finanziario: Cod. U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.

COFOG: Cod. 04.1 - Affari generali economici, commerciali e del lavoro

Tipo finanziamento: Cod. R - FONDI REGIONALI

Trans. UE: Cod. 8 - per le spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea

Natura ricorrente: Cod. 4 - Non ricorrente

Perimetro sanitario: Cod. 3 - per le spese delle gestione ordinaria della regione

Debito SIOPE: Cod. CO - Commerciale

Titolo: Cod. 1 - Spese correnti

Missione: Cod. 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale

Programma: Cod. 1503 - Sostegno all'occupazione

REGISTRAZIONI CONTABILI DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**ATTO DD 204/A1500A/2024 DEL 06/05/2024**

Impegno N.: 2024/17635

Descrizione: LEGGE REGIONALE 24 NOVEMBRE 2023, N. 32, ART. 51. ATTIVAZIONE "FONDO PER SOSTEGNO AL REDDITO DI LAVORATRICI E LAVORATORI IN DISAGIO ECONOMICO SENZA AMMORTIZZATORI". IMPEGNO DI SPESA DI EURO 800.000,00 SUL CAP. 168753/2024 A FAVORE DI FINPIEMONTE S.P.A. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO PER L'AFFIDAMENTO A FINPIEMONTE S.P.A. DELLE ATTIVITÀ DI GESTIONE DEL FONDO (CIG B17F25067C)

Importo (€): 800.000,00

Cap.: 168753 / 2024 - TRASFERIMENTO A FINPIEMONTE S.P.A. DI RISORSE PER IL FONDO A LAVORATRICI E LAVORATORI IN DISAGIO ECONOMICO SENZA AMMORTIZZATORI (ART. 51 L.R. 32/2023)

Macro-aggregato: Cod. 1040000 - Trasferimenti correnti

PdC finanziario: Cod. U.1.04.03.01.001 - Trasferimenti correnti a imprese controllate

COFOG: Cod. 04.1 - Affari generali economici, commerciali e del lavoro

Tipo finanziamento: Cod. R - FONDI REGIONALI

Trans. UE: Cod. 8 - per le spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea

Natura ricorrente: Cod. 4 - Non ricorrente

Perimetro sanitario: Cod. 3 - per le spese delle gestione ordinaria della regione

Debito SIOPE: Cod. NC - Non commerciale

Titolo: Cod. 1 - Spese correnti

Missione: Cod. 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale

Programma: Cod. 1503 - Sostegno all'occupazione